

EMENDAMENTI COLAP

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

A.S 2448

ART. 2. (Riduzione della pressione fiscale)

MOTIVAZIONE: Con la disposizione in esame si incrementano di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinando il predetto incremento alla riduzione della pressione fiscale.

Mentre, quindi, per il lavoro dipendente è previsto un intervento di riduzione del cuneo fiscale per aumentare il netto in busta paga del dipendente, per i lavoratori autonomi, soprattutto in una situazione emergenziale in cui la liquidità diventa lo strumento di sopravvivenza professionale, non è stato ancora previsto alcun intervento significativo per iniettare denaro da investire nella ripresa. Una ipotesi di taglio del cuneo fiscale per i lavoratori autonomi è percorribile equiparando le detrazioni per lavoro autonomo a quella già prevista per i lavoratori subordinati, come disciplinate dall'art. 13 del DPR 917/86. Per i professionisti rientranti nei regimi di forfait di cui alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, la proposta mira a ridurre la percentuale del reddito presunto di 10 punti percentuali. In tal modo si aumenta la percentuale dei costi riconosciuti riducendo la base imponibile.

EMENDAMENTO:

Dopo l'art.2, inserire il seguente

<<ART 2bis >>

(Misure per la riduzione del cuneo fiscale per le partite iva in regime ordinario e forfetario)

- 1.Ai professionisti a partita iva non rientranti nei regimi di forfait di cui alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applicano le detrazioni di cui all'art.13 del DPR 917/86.
- 2. Per i professionisti a partita iva rientranti nei regimi di forfait di cui alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, la percentuale stabilita dall'all.4 articolo 1, comma 64 L. 23 dicembre 2014, n. 190, viene diminuita di 10 punti percentuale.

ART.9 ((Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

MOTIVAZIONE: Il "Decreto anti frode", già decorrente dalla metà del mese di novembre, ha introdotto, per le pratiche di cessione del credito di imposta al fornitore (sconto in fattura) o a terzi dei crediti di imposta relativi alle ristrutturazioni edilizie o ai rifacimenti delle facciate, l'obbligo di apposizione di un visto di conformità. Tale previsione vede ad oggi, in modo incomprensibile, esclusi i consulenti tributari di cui alla Legge 4/2013 dalla possibilità di apporre tale visto. La proposta emendativa mira ad estendere anche ai tributaristi in possesso dell'attestato di qualità e qualificazione professionale di cui alla Legge 4/2013 o di certificazione ai sensi della norma UNI, la possibilità di poter apporre il visto di conformità.

EMENDAMENTO:

DOPO L'ART.9, inserire il seguente



<<ART 9bis >>

All'articolo 35, comma 3 del Decreto Legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: " I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti " nonché i tributaristi in possesso dell'attestato di qualità e qualificazione professionale di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 o di certificazione ai sensi della norma UNI"

ART.30 (Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale)

MOTIVAZIONE: La disposizione di cui al comma 1 estende l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati a tempo indeterminato da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi azienda. La medesima estensione di esonero contributivo non è contemplata per i professionisti titolari di partita iva che abbiano, anch'essi, subito una grave situazione di crisi con una sensibile riduzione del fatturato e, in conseguenza, del reddito. La proposta emendativa mira a sanare uno squilibrio nel trattamento delle diverse tipologie di lavoratori.

EMENDAMENTO

All'art.30, dopo il comma 1 inserire il seguente

<<comma 1bis >>

L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto anche ai professionisti titolari di partita iva che, nel periodo ivi considerato, abbiano subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 30%.

ART.31 (Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione)

MOTIVAZIONE: L'articolo 1, commi 386-400, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) disciplina l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO, rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). il sostegno, per come formulato andrà solo a chi avrà maturato un reddito inferiore a 8.145 euro,

il sostegno, per come formulato andrà solo a chi avrà maturato un reddito inferiore a 8.145 euro, poco più di 650 euro al mese, mentre il costo della misura sarà spalmato su tutte le partite iva, visto che verrà finanziato con un aumento dell'aliquota aggiuntiva dello 0,28% con progressivi aumenti. È' l'unica forma di ammortizzatore sociale che devono pagarsi i lavoratori. La proposta emendativa mira, pertanto, alla modifica delle soglie di accesso all'ISCRO e della devoluzione dell'onere a carico dello Stato e non del lavoratore, così come avviene per le altre categorie.

EMENDAMENTO:

ALL'ART.31, dopo il comma 8, inserire il seguente comma

<<comma 8 bis >>

All'art.1 legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 388 sub d) la parola "8.145" è sostituita dalla seguente "16.000";

All'art.1 legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 398 viene abrogato

ART.33. (Congedo di paternità)



MOTIVAZIONE: La proposta emendativa mira ad estendere le medesime previsioni anche ai lavoratori autonomi.

EMENDAMENTO

ALL'ART.33, comma 1, dopo il punto a) inserire il seguente punto

<<a-bis >>

al primo periodo, dopo la parola «dipendente» aggiungere le seguenti «o autonomo»

ART.37 (Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)

MOTIVAZIONE: La proposta emendativa mira a responsabilizzare le imprese trasferendo su di esse un onere di riduzione del gap salariale uomo/donna.

Inoltre si propone di inserire all'interno dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere anche le forme aggregative, iscritte nell'elenco del Mise ai sensi della Legge 4/2013.

EMENDAMENTO

<<All'art.37, comma 2>>

Dopo la parola "decisionale" aggiungere "con obbligo per le imprese di adottare tutte le misure necessarie per ridurre il divario salariale tra uomo e donna"

<<All'art.37, comma 4>>

Dopo la parola "nazionale" aggiungere "e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della Legge 4/2013"

ART.38 (Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere) MOTIVAZIONE: La proposta emendativa mira ad estendere la partecipazione e il contributo da parte delle forme aggregative iscritte nell'elenco del Mise ai sensi della legge 4/2013.

EMENDAMENTO

<< All'art.38, comma 1>>

dopo la parola "antiviolenza" aggiungere "e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della Legge 4/2013"

Art.80 (Disposizione in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)

MOTIVAZIONE: Attualmente i liberi professionisti non hanno diritto ad accedere ai fondi interprofessionali per finanziare la loro formazione. Occorre allargare l'accesso a tali fondi anche ai professionisti e non solo ai loro dipendenti, prevedendo la destinazione dello 0,30 all'interno del contributo previdenziale. Il professionista oggi si autofinanzia la propria formazione e il proprio aggiornamento, che sono gli unici strumenti per rimanere sul mercato. Nell'attuale situazione emergenziale, ma ancora di più negli anni a venire in cui si dovranno ammortizzare i danni dell'immobilità professionale, l'accesso ai fondi interprofessionali consentirebbe al professionista di adattarsi ad un mondo del lavoro mutato, di innovarsi e diventare più competitivo.

La proposta non prevede lo stanziamento di nuove risorse, ma l'utilizzo più efficace di quelle esistenti.

EMENDAMENTO

Dopo l'art.80 inserire il seguente

<<ART.80 BIS>>



Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps, la misura dello 0,30 del contributo previdenziale versato viene destinato a fondi interprofessionali per finanziare la formazione.

ART. 84. (Politiche attive per i lavoratori autonomi)

MOTIVAZIONE: La proposta emendativa mira a non limitare l'applicazione del GOL al solo caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, potendo il lavoratore che abbia avuto una riduzione sensibile della propria attività accedere alla misura di politica attiva proprio per consentire la permanenza nel mercato professionale. Inoltre il comma 2, contempla associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionale le quali, non essendo iscritte nell'elenco del Mise ai sensi della Legge 4/2013 non garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza e di garanzia per l'utenza che sono proprio alla base della Legge 4/2013. Pertanto le eventuali convenzioni andrebbero sottoscritte solo con le forme aggregative virtuose che si sono sottoposte ad un processo di verifica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e, in conseguenza, inserite nell'elenco vigilato dal Mise.

EMENDAMENTO

<< All'art 84, comma 1>>

Dopo le parole "attività professionale" aggiungere "o che hanno un reddito inferiore a 6.000 euro annui"

<< All'art 84, comma 2>>

All'ultimo periodo le parole "nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali" sono eliminate.

ART. 84. (Politiche attive per i lavoratori autonomi)

MOTIVAZIONE: L'obiettivo della proposta emendativa è diffondere innovazione e competenze nel lavoro autonomo professionale per sopravvivere al periodo di riduzione delle attività e per progettare il futuro professionale post Covid19. La sospensione delle attività o la sua evidente riduzione obbliga, in questo momento, il professionista a reinventarsi e a ripensare la propria professione in termini di innovazioni organizzative, di strumenti lavorativi e di competenze. L'obiettivo della proposta è cominciare fin da subito a pensare al dopo Covid- 19 e anche a come il lavoro professionale cambierà finanziando innovazione e formazione.

La proposta mira a permettere a tutti i professionisti di accedere a nuovi strumenti di lavoro, a sistemi digitalizzati, alla formazione e all'aggiornamento professionale, considerata l'unica efficace politica attiva per veicolare innovazione e competenze. Come anticipato, passato il periodo emergenziale, il professionista dovrà confrontarsi con un mercato del lavoro mutato; il mercato professionale non sarà quello di prima e il professionista deve essere messo in grado, fin da ora, di investire in nuove competenze e nuove tecnologie. Per questo innovazione, e formazione sono per il libero professionista la leva della ripresa e rappresentano un investimento che il lavoratore autonomo normalmente sostiene da solo; in questa situazione emergenziale è fondamentale il supporto dello Stato per avviare una riconversione organizzativa e un nuovo modello professionale. Con questo emendamento, al contempo, si dà ossigeno all'importante mercato della formazione che potrebbe produrre anche nuove entrate per il fisco.

Si chiede pertanto di far accedere i lavoratori autonomi e le microimprese senza vincoli di fatturato minimo o di dipendenti ai fondi per l'innovazione. E per i professionisti afferenti al sistema forfettario o de minimi di poter dedurre i costi della formazione.

EMENDAMENTO:

Dopo l'art.84, inserire il seguente



<<ART.84 BIS>> (Supporto alla innovazione e alla formazione)

- 1. Al fine di garantire misure di sostegno per i lavoratori autonomi intesi come persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni a cui si applica il regime forfetario di cui all' articolo 1, comma 692, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 o il regime de minimi introdotto con Legge 244 del 24 dicembre 2007 e seguenti modifiche, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso le proprie attività, per gli anni di imposta 2022 -2024 è prevista la deduzione integrale per le spese di formazione e aggiornamento professionale, entro il limite annuo di 5 mila euro.
- 2. Devono ritenersi comprese tra le spese deducibili ai sensi del comma 1, i costi per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché' le spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché le quote di iscrizioni ad associazioni professionali, iscritte all'elenco del MISE secondo la legge 4/2013, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità anche rilasciate dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del MISE secondo la legge 4/2013.
- <u>3.</u> Al fine di sostenere la formazione e l'innovazione è previsto uno stanziamento di Euro 300.000.000 erogabili attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per le micro imprese e i lavoratori autonomi afferenti alla Gestione Separata INPS, per progetti di innovazione e smart-working.
- **4.** Ogni Regione, a valere sulle risorse del POR FESR, istituisce un fondo per l'innovazione e lo smart working per le micro imprese e i lavoratori autonomi afferenti alla Gestione Separata dell'INPS.

ART.87 BIS (Semplificazione codici Ateco)

MOTIVAZIONE: La classificazione delle attività economiche attraverso i codici ateco rappresenta oggi uno strumento di riferimento indispensabile per definire i comportamenti economici e, conseguentemente, anche gli adempimenti fiscali dei professionisti, alla possibilità di veder identificata la propria attività e poter accedere anche ad appalti pubblici. La realtà economica è, però, in perenne cambiamento e, quindi, qualsiasi classificazione tende, naturalmente, ad invecchiare per il mero trascorrere del tempo. Oggi per molti professionisti risulta particolarmente difficile identificare il codice Ateco relativo alla propria attività sia perché la classificazione, per la sua rigidità, non si è nel tempo adeguata al cambiamento del mercato che ha visto scomparire alcune professioni e nascerne nuove; sia perché la classificazione è così variegata che diventa un lavoro ardito identificare esattamente il codice che rispecchi l'attività. In molti casi, pertanto, si applicano i codici per analogia. L'attuale classificazione comporta le seguenti complicazioni:

- 1. difficoltà di identificazione da parte dell'ufficio delle entrate del codice ateco corrispondente all'attività professionale che si esercita, con conseguente rigetto della richiesta di apertura della partita iva o di identificazione di un codice non coerente con l'attività esercitata.
- 2. Gli appalti e le gare pubbliche fanno riferimento al sistema ateco e ristringono notevolmente il campo di azione dei professionisti, tra l'altro tutte le professioni che non trovano il loro codice spesso attingono a quello definito "altro" che difficilmente viene richiesto per



l'affidamento di incarichi. Con l'attuale formulazione si rischia di tenere ai margini del mercato professionale competenze ed eccellenze per il solo fatto di non contemplarle nella classificazione ateco.

3. Esclusione dall'accesso a forme di sostegno e supporto per assenza di codici ateco di riferimento

EMENDAMENTO

Dopo l'art.87, inserire il seguente

<<ART. 87 bis >>

(Semplificazione codici Ateco)

- 1.Il Ministero dello Sviluppo economico, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ha il compito di rivedere i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive"
- 2. Il Ministero della Funzione pubblica in attesa della revisione dei codici ateco provvederà ad informare tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco ".